

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **BONUS SOCIALE RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 355/2025/R/RIF – TESTO UNICO BONUS RIFIUTI (TUBR) – ATTO DI INDIRIZZO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE MEDIANTE RIMESSA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 10.2 DEL TUBR.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 355/2025/R/rif, ha approvato il "Testo Unico Bonus Sociale Rifiuti" (TUBR), disciplinando le modalità applicative del bonus sociale rifiuti in favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati;
- il bonus sociale rifiuti costituisce una misura perequativa finalizzata alla riduzione del carico tariffario gravante sugli utenti in condizioni di disagio economico, mediante riconoscimento automatico di una riduzione pari al 25% della TARI o della tariffa corrispettiva dovuta;
- il riconoscimento automatico del beneficio avviene tramite interoperabilità con il sistema SGAtè, che consente l'individuazione degli aventi diritto sulla base delle attestazioni ISEE e dei dati anagrafici disponibili, senza necessità di presentazione di specifica istanza da parte degli utenti;
- l'art. 10.1 del TUBR dispone che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAtè procedano al riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile;
- l'art. 10.2 del TUBR prevede altresì che, qualora non sia possibile procedere al riconoscimento del bonus mediante compensazione diretta nel documento di riscossione, il gestore possa provvedere mediante rimessa diretta agli aventi diritto, nel rispetto delle modalità idonee a garantire la tracciabilità delle operazioni;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) relativo agli anni 2026-2029;

DATO ATTO che:

- alla data odierna l'Ente Territorialmente Competente non ha ancora provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029;
- la mancata validazione del PEF non consente al Comune **di Cavaglietto** di procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2026 e, conseguentemente, alla predisposizione ed emissione del relativo ruolo ordinario entro il termine del 30 giugno 2026 previsto dalla regolazione ARERA per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
- le tempistiche procedurali e tecnico-amministrative conseguenti all'approvazione del PEF e delle tariffe TARI rendono oggettivamente impossibile, per l'Ente, procedere all'emissione della bollettazione ordinaria in tempo utile per l'applicazione automatica del bonus nella prima rata utile entro il termine regolatorio sopra richiamato;

CONSIDERATO che:

- l'Ente intende comunque garantire il pieno riconoscimento del beneficio agli utenti aventi diritto individuati tramite il sistema SGAtè, nel rispetto delle finalità solidaristiche e perequative della disciplina ARERA;

- la modalità della rimessa diretta prevista dall'art. 10.2 del TUBR costituisce strumento idoneo a garantire il riconoscimento dell'agevolazione anche nei casi in cui non sia tecnicamente o temporalmente possibile procedere mediante compensazione sul documento di riscossione;
- risulta pertanto necessario fornire apposito indirizzo al Responsabile del Servizio Tributi affinché proceda all'attivazione delle procedure amministrative necessarie per l'erogazione del bonus mediante rimessa diretta;

RITENUTO opportuno demandare al Responsabile del Servizio Tributi:

- l'individuazione degli aventi diritto risultanti dalle comunicazioni SGAtè;
- la predisposizione delle comunicazioni agli utenti beneficiari finalizzata alla raccolta delle coordinate necessarie all'erogazione del beneficio;
- l'adozione di ogni atto gestionale conseguente necessario alla liquidazione delle somme spettanti;
- la definizione delle modalità operative atte a garantire la tracciabilità dei pagamenti e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della disciplina del bonus sociale rifiuti introdotta da ARERA con deliberazione n. 355/2025/R/rif e relativo Testo Unico Bonus Sociale Rifiuti (TUBR);
3. Di dare atto che il Comune di **Cavaglietto**, in ragione della mancata validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 da parte dell'Ente Territorialmente Competente e della conseguente impossibilità di approvare ed emettere il ruolo TARI entro il 30 giugno 2026, non è nelle condizioni tecnico-organizzative di procedere al riconoscimento del bonus sociale rifiuti mediante compensazione nella prima rata utile;
4. Di stabilire pertanto di comunicare l'importo del bonus sociale rifiuti per l'annualità 2025 avvenga mediante conguaglio sulla prima rata in acconto del 2026;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari all'attuazione del presente provvedimento, ivi comprese:
 - o la gestione delle risultanze trasmesse tramite il sistema SGAtè;
 - o la comunicazione agli aventi diritto del riconoscimento del beneficio;
 - o la raccolta delle coordinate necessarie all'erogazione;
 - o la Comunicazione delle somme spettanti;

- o ogni ulteriore adempimento necessario a garantire la tracciabilità delle operazioni e il rispetto della normativa vigente;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'avvio delle procedure necessarie al riconoscimento del bonus sociale rifiuti entro i termini previsti dalla regolazione ARERA;

Con separata unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.